



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Determina di accoglimento istanza di rimborso – Greco Domenica

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTA la Determinazione del Presidente della Nuova Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia n. 3 del 3/11/2022 avente ad oggetto “I primi adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il funzionamento dell’Ente”;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 – “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;

VISTA la D. Lgs n.28 del 4.03.2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

VISTO la D.C. n. 50 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il regolamento di Mediazione e Conciliazione;

TENUTO CONTO della procedura dell’Ufficio Tributi della sede di Crotone della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia contenente l’iter procedurale per la gestione delle Istanze di Rimborso;

PRESO ATTO dell’istanza di rimborso presentata, in data 14.6.2023, a mezzo PEC, da Greco Domenica e acquisita al protocollo camerale con il numero 14936/E; con la quale l’istante richiede il rimborso della somma di Euro 97,60, erroneamente versata a titolo di spese di adesione al procedimento di mediazione dall’avv. Vincenzo Marano in nome e per conto della sua assistita;

TENUTO CONTO che all’istanza suddetta, la sig.ra Greco Domenica ha allegato una liberatoria con la quale, rinunciando ad ogni pretesa nei confronti della Camera, chiede che il rimborso venga effettuato sulle coordinate bancarie dell’avv. Vincenzo Marano che ha anticipato il pagamento in nome e per conto dell’istante;

PRESO ATTO che dalla consolle di rendicontazione online di Pagopa, risulta che il pagamento è stato effettuato dall’avv. Vincenzo Marano;

TENUTO CONTO dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Mediazione, condivisa con il Responsabile dei Servizi Finanziari, dalla quale si evince che l’istante, in data 19.12.2022, per il tramite del proprio legale, l’avv. Vincenzo Marano, al fine di aderire ad un procedimento di mediazione, ha versato la somma di euro 97,60, ma che il medesimo importo era stato già versato dalla sig. Greco Luigina, a titolo di spese di adesione del medesimo Centro Unico d’Interesse (C.U.I.) in quanto parte convenuta della medesima procedura di mediazione;

PRESO ATTO che il comma 17 dell' art. 16 D.M. 180 del 2010, modificato ai sensi del D.M. 145 del 2011 e del D.M. 139/2014, prevede che ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla restituzione delle somme erroneamente versate secondo le modalità di rimborso indicate dall'istante;

DETERMINA

1. Di accogliere per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate l'istanza presentata da Greco Domenica, prot n. 14936/E del 14.6.2023, inerente il rimborso della somma di Euro 97,60 versata;
2. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di liquidare la somma di euro 97,60 da corrispondersi secondo le modalità indicate dall'istante in favore dell'avv. Vincenzo Marano;
3. di imputare la relativa spesa sul conto di budget 311106 – Restituzione diritti e tributi.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt.
20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 e s.m.i.)